

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PERPETUE

Articolo 1 - Importo, titoli e prezzo di emissione

Il prestito denominato "Cassa di Risparmio di Bolzano prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano" (il "**Prestito Obbligazionario Perpetuo**" o il "**Prestito Perpetuo**"), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 67.400.000, è costituito da massime n. 674 obbligazioni perpetue *Additional Tier 1* convertibili in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano (rispettivamente le "**Obbligazioni Perpetue**" e le "**Azioni di Compendio**"), del valore nominale unitario pari ad Euro 100.000 (il "**Valore Nominale**"), emesse da Cassa di Risparmio di Bolzano (la "**Banca**" o l'"**Emittente**") in data 21 dicembre 2015 (la "**Data di Emissione**") ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale.

Le Obbligazioni Perpetue saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e delle relative norme di attuazione.

Le Obbligazioni Perpetue sono al portatore e non sono frazionabili.

La consegna delle Obbligazioni Perpetue avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli "**Obbligazionisti**") per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari Aderenti**") entro il decimo giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione.

Articolo 2 - Durata del Prestito Perpetuo e possibilità di rimborso anticipato

Ove non siano state rimborsate anticipatamente, o convertite, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate al Valore Nominale Residuo (come di seguito definito) alla data di scioglimento, liquidazione o fallimento dell'Emittente, ai sensi di (a) una delibera dell'assemblea dei soci dell'Emittente; (b) qualsiasi previsione statutaria dell'Emittente; o (c) qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

A partire dal 21 dicembre 2020, l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue al Valore Nominale Residuo (come di seguito definito), previa autorizzazione dell'Autorità Competente (come di seguito definita). Il rimborso anticipato potrà avvenire in qualsiasi giorno lavorativo bancario non ricadente nel Periodo di Conversione (come di seguito definito).

Per "**Autorità Competente**" si intende la Banca d'Italia e o altro ente successore della Banca d'Italia, ovvero altra Autorità Competente al quale l'Emittente venisse assoggettato.

Per "**Valore Nominale Residuo**" si intende il Valore Nominale delle Obbligazioni Perpetue, a seguito della conversione obbligatoria e della conversione facoltativa, descritte rispettivamente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento (il "**Regolamento**").

Articolo 3 - Natura giuridica delle Obbligazioni

Le Obbligazioni Perpetue costituiscono strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 3 (Capitale

aggiuntivo di Classe 1) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (il "**CRR**") – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", tutti come di volta in volta modificati.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di altre categorie di creditori dell'Emittente. In particolare, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati e gli altri creditori subordinati di classe 2 e saranno soddisfatte *pari passu* con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale primario di classe 1.

Articolo 4 - Interessi

Salvo quanto di seguito previsto, in corrispondenza del 21 giugno e del 21 dicembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni Perpetue (ciascuna, una "**Data di Pagamento**"), sarà corrisposta una cedola fissa (la "**Cedola**"). Gli interessi incominceranno a decorrere a partire dal 21 dicembre 2015 (la "**Data di Godimento**"). Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione ACT/365.

Il tasso di interesse delle Cedole (il "**Tasso di Interesse**") è pari al 5,5% annuo lordo (il "**Tasso di Interesse Iniziale**") del Valore Nominale Residuo, che è stato calcolato sulla base del tasso *eur mid-swap* a 5 anni rilevato al 24 settembre 2015, incrementato del margine iniziale pari a 513 *basis points* (il "**Margine Iniziale**").

Il Tasso di Interesse Iniziale sarà utilizzato per i pagamenti delle Cedole fino alla Data di Pagamento del 21 dicembre 2020.

In corrispondenza del 21 dicembre 2020, il Tasso di Interesse sarà ricalcolato sulla base del tasso *eur mid-swap* a 5 anni rilevato alla data del 18 dicembre 2020, maggiorato del Margine Iniziale. Tale Tasso di Interesse sarà utilizzato per le Date di Pagamento che ricadono nei successivi 5 anni.

Il Tasso di Interesse sarà ricalcolato ogni 5 anni secondo le modalità sopra descritte.

L'Emittente potrà decidere, a propria assoluta discrezione, di non pagare (in tutto o in parte) la Cedola in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, comunicandolo agli Obbligazionisti nelle forme previste dall'articolo 15 del presente Regolamento.

Inoltre l'Emittente dovrà cancellare (in tutto o in parte) il pagamento delle Cedole alla relativa Data di Pagamento nell'ipotesi in cui:

- l'ammontare della Cedola, insieme ai pagamenti degli altri elementi dei fondi propri (esclusi i pagamenti sugli strumenti di classe 2) effettuati o da effettuare nell'anno finanziario in corso, ecceda l'ammontare degli Elementi Distribuibili (come di seguito definiti); o
- il pagamento dell'ammontare della Cedola, insieme ai pagamenti dell'Emittente o del gruppo di cui l'Emittente è capogruppo (il "**Gruppo**") previsti dall'articolo 141, comma 2, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (la "**Direttiva CRD IV**") comporti il superamento dell'Ammontare Massimo Distribuibile (come di seguito definito); o

- si verifichi una conversione obbligatoria delle Obbligazioni Perpetue nel relativo periodo di calcolo degli interessi, secondo quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento.

La cancellazione del pagamento delle Cedole è definitiva e non costituisce un caso di *default* per l'Emittente.

Ogni Obbligazione Perpetua cesserà inoltre di produrre interessi a partire dalla prima di una delle seguenti date: (i) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione (come di seguito definito), ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, dalla Data di Conversione (come di seguito definita) (inclusa); e (ii) in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato, del rimborso anticipato per motivi regolamentari, del rimborso anticipato per motivi fiscali o della conversione obbligatoria delle Obbligazioni Perpetue che abbia ad oggetto l'intero Valore Nominale delle Obbligazioni Perpetue, dalla data (inclusa) in cui le Obbligazioni Perpetue sono rimborsate.

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore. Ai fini del presente articolo, per "**Tasso Frazionale**" si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per 365 giorni.

"**Ammontare Massimo Distribuibile**" ha il significato previsto nella Direttiva CRD IV.

"**Elementi Distribuibili**" ha il significato previsto nel CRR.

Articolo 5 – Conversione obbligatoria delle Obbligazioni

Nell'ipotesi in cui il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'Emittente o del Gruppo scenda al di sotto del 7% ("**Evento Attivatore**"), l'Emittente:

- informerà immediatamente l'Autorità Competente;
- comunicherà tale circostanza agli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento;
- cancellerà la Cedola per la quale è previsto il pagamento alla Data di Pagamento immediatamente successiva al verificarsi dell'Evento Attivatore;
- convertirà (in tutto o in parte) *pro rata* le Obbligazioni Perpetue in Azioni di Compendio dell'Emittente, secondo il rapporto di conversione di seguito indicato, nella misura necessaria - tenuto conto delle conversioni o riduzioni del valore nominale degli eventuali altri strumenti che abbiano un Evento Attivatore uguale, o con un coefficiente di capitale primario di classe 1 maggiore o minore di quello previsto per le Obbligazioni Perpetue - a ristabilire il capitale primario di classe 1 al di sopra dell'Evento Attivatore.

La conversione delle Obbligazioni Perpetue per il verificarsi dell'Evento Attivatore potrà verificarsi anche più di una volta durante la vita delle Obbligazioni Perpetue.

Nel caso di cui al presente articolo, le Obbligazioni Perpetue saranno convertite nel rapporto di n. 1 Obbligazione Perpetua e il maggiore tra (i) Euro 4,50 e (ii) il minore tra (a) prezzo medio ponderato per i volumi degli scambi delle Azioni Ordinarie dell'Emittente nei 90 giorni antecedenti la conversione e registrato nel sistema di scambio individuato dall'Emittente per la trattazione delle azioni e (b) l'ultimo prezzo di riferimento stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Emittente (il "**Rapporto di Conversione Obbligatoria**").

Articolo 6 - Diritto di Conversione degli Obbligazionisti

Le Obbligazioni Perpetue sono convertibili nel rapporto di n. 8.000 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione Perpetua il 21 giugno e il 21 dicembre di ogni anno (la "**Data di Conversione**") a partire dal 21 giugno 2016 fino al 21 giugno 2025.

Le Obbligazioni Perpetue sono convertibili nel rapporto di n. 8.000 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione Perpetua fino a che non si sia verificata la conversione obbligatoria delle Obbligazioni Perpetue (come in seguito descritta). Nell'ipotesi in cui si sia verificata la conversione obbligatoria su una parte del valore nominale delle Obbligazioni Perpetue, il rapporto di conversione verrà rettificato per tenere conto del rimborso parziale delle Obbligazioni Perpetue.

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Perpetuo, per massimo n. 5.392.992 Azioni di Compendio (ovvero massimo n. 14.977.628 Azioni di Compendio nel caso di conversione obbligatoria delle Obbligazioni di cui all'art. 5 del Regolamento), di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2015, in esercizio della delega di cui all'articolo 2420-ter cod. civ., conferitagli dall'Assemblea Straordinaria della Banca del 28 aprile 2015, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni Perpetue fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni Perpetue stesse.

Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione Facoltativa richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori a servizio della conversione, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle azioni da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione Perpetua può essere convertita) di convertire tale Obbligazione Perpetua in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione Facoltativa rettificato.

Qualora, l'Emittente, nonostante abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, si trovi nell'impossibilità di emettere le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni Perpetue, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro (come di seguito definito) delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) successivo alla Data di Conversione (come di seguito definita). Per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e l'ultimo prezzo di riferimento disponibile dell'Azione di Compendio.

Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Perpetue sono detenute, tra il quindicesimo e il quinto giorno lavorativo bancario ("**Periodo di Conversione**") che precede la Data di Conversione.

Il diritto di conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Subordinate sono detenute, tra il quindicesimo e il quinto giorno lavorativo bancario che precede la Data di Conversione. In sede di presentazione della Domanda di Conversione, gli Obbligazionisti dovranno, a pena di inefficacia della Domanda di Conversione medesima, (i) prendere atto che le Azioni di Compendio non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act 1933 e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") e (ii) dichiarare di non essere una U.S. Person, come definita ai sensi della Regulation S del Securities Act.

Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione, per il tramite della Monte Titoli, il decimo giorno lavorativo bancario del mese di calendario successivo alla Data di Conversione delle Obbligazioni Perpetue.

Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie.

Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

Articolo 7 – Frazioni

Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione, un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di Azioni di Compendio, secondo le modalità e la tempistica indicata nel precedente articolo 6, fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà, in pari data, in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria valutata in base all'ultimo prezzo di riferimento disponibile dell'Azione.

Articolo 8 - Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente

Al verificarsi, tra la Data di Emissione e il 21 giugno 2025, di uno degli eventi sotto indicati, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamenti - aggiustamenti che l'Emittente comunicherà, unitamente al nuovo Rapporto di Conversione, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento - come di seguito indicati.

In particolare:

(a) nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni Ordinarie, warrant su Azioni Ordinarie ovvero altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione;

(b) nelle ipotesi di:

- incentivi azionari per Amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option* o *stock grant*;

- incorporazione di altra società nella Banca;

- scissione in cui la Banca sia la società beneficiaria;

- aumenti di capitale diversi da quelli indicati alla lettera (a), quelli conseguenti a operazioni di fusione e/o scissione, ovvero gli aumenti di capitale realizzati in caso di attribuzione agli azionisti di un dividendo in azioni di nuova emissione, c.d. *scrip dividend*;

il Rapporto di Conversione non sarà rettificato;

(c) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni Ordinarie, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima del verificarsi di tale raggruppamento o frazionamento per il valore derivante dal rapporto tra il numero totale di Azioni Ordinarie in circolazione (per tali intendendosi anche le Azioni Ordinarie detenute direttamente o indirettamente dall'Emittente o dalle Società Controllate) immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento e il numero totale di Azioni Ordinarie in circolazione (per tali intendendosi anche le Azioni Ordinarie detenute direttamente o

indirettamente dall'Emittente o dalle Società Controllate) immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento. Tale aggiustamento sarà efficace alla data in cui diverranno efficaci, rispettivamente, il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;

- (d) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società (esclusi i casi in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione Perpetua sarà riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Azione di Compendio sottostante all'Obbligazione Perpetua, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione Perpetua fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate (inclusa la distribuzione di riserve e/o dividendi straordinari), il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato previa consultazione tra l'Emittente ed un Consulente Finanziario Indipendente (come di seguito definito), sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto di tale Consulente Finanziario Indipendente.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

Per "**Consulente Finanziario Indipendente**" si intende una banca di investimento di rilievo internazionale designata dall'Emittente.

Per "**Società Controllata**" di un soggetto si intendono le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, punti 1) e 2), del codice civile.

Articolo 9 – Rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue per motivi regolamentari

L'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue a seguito di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il quinto anno dalla Data di Emissione, ovvero (ii) prima del quinto anno dalla Data di Emissione, in entrambi i casi previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR.

In particolare, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il Prestito Perpetuo dopo il quinto anno dalla Data di Emissione ove intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue che ne comporti l'esclusione dal Capitale aggiuntivo di classe 1 oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore.

Inoltre, l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue anche prima dello scadere del termine di cinque anni dalla Data di Emissione ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla Data di Emissione, sempre ove intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue che ne comporti l'esclusione del Capitale aggiuntivo di classe 1 oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) l'Autorità Competente consideri tale variazione sufficientemente certa; (b) l'Emittente dimostri con piena soddisfazione dell'Autorità

Competente, che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

Articolo 10 – Rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue per motivi fiscali

L'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue a seguito di una variazione della normativa fiscale.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il quinto anno dalla Data di Emissione, ovvero (ii) prima del quinto anno dalla Data di Emissione, in entrambi i casi previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR.

In particolare, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il Prestito Perpetuo dopo il quinto anno dalla Data di Emissione ove intervenga l'obbligo in capo all'Emittente di pagare importi supplementari a causa di modifiche o variazioni delle leggi o normative della Repubblica italiana o di qualsiasi ente politico o autorità della stessa o ivi operante avente potere impositivo (ivi incluso qualsiasi trattato di cui sia parte la Repubblica Italiana), o qualsiasi modifica nell'applicazione o interpretazione ufficiale di tali leggi o normative (ivi inclusa una modifica o variazione dovuta a ordinanza del tribunale della competente giurisdizione), e l'Emittente non possa sottrarsi a tale obbligo ricorrendo alle ragionevoli misure dallo stesso ritenute idonee.

Inoltre, l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue anche prima dello scadere del termine di cinque anni dalla Data di Emissione ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla Data di Emissione, sempre ove intervenga l'obbligo in capo all'Emittente di pagare importi supplementari sulla base di quanto descritto nel paragrafo sopra, purché esista una variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni Perpetue che l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell'Autorità Competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

Articolo 11 - Pagamenti

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni Perpetue sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni Perpetue non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Ai soli fini di questo articolo per "**Giorno Lavorativo**" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni Perpetue saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Perpetue sono detenute.

Articolo 12 - Regime fiscale

Le informazioni fornite di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Obbligazioni Perpetue ai sensi della legislazione italiana vigente alla data del presente Regolamento.

Il regime fiscale delle Obbligazioni Perpetue, come di seguito illustrato, tiene conto – inter alia – delle più recenti modifiche apportate al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("D.P.R. 917/1986" o "TUIR") alla Data di Emissione. Non si può tuttavia escludere che in futuro vengano approvati provvedimenti legislativi che modifichino – in tutto o in parte – il regime fiscale descritto.

In ogni caso, quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente del regime fiscale delle Obbligazioni Perpetue. Si invitano pertanto gli investitori a consultare i propri consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio delle Obbligazioni Perpetue.

Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi, premi e altri proventi delle Obbligazioni Perpetue.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Perpetue sono assoggettati al trattamento fiscale ordinariamente applicabile agli interessi, premi ed altri proventi relativi ad obbligazioni emesse dalle banche ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il "D. Lgs. 239/1996").

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1 e 2 del D. Lgs. 239/1996 gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Perpetue sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26%, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti "nettisti") che non abbiano conferito ad un intermediario autorizzato l'incarico di gestire masse patrimoniali e non abbiano optato per il c.d. regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7, D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461:

- a) persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali;
- b) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali e associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- c) enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986;
- d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società ("IRES").

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D. Lgs. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, che svolgono attività commerciali, includono nel proprio reddito imponibile gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Perpetue riconducibili alle attività commerciali esercitate, con la possibilità di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, l'imposta sostitutiva assolta a titolo di acconto.

L'imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato, indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, presso cui le Obbligazioni Perpetue sono depositate ovvero da stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri proventi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Obbligazioni Perpetue.

Di norma, l'imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da Obbligazioni Perpetue percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti "lordisti"):

- (a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- (b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- (c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- (d) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR, i fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Rientrano nella categoria dei soggetti "lordisti" anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni Perpetue siano effettivamente connesse.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Perpetue, percepiti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni Perpetue in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni Perpetue sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'IRES; o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP").

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Perpetue percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio ("O.I.C.R.") e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "Fondi Lussemburghesi Storici") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

I proventi delle Obbligazioni Perpetue percepiti dai fondi pensione di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 concorrono per intero alla formazione del risultato della gestione maturato al termine di ciascun esercizio assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell'20%.

Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni Perpetue

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni Convertibili sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere la cessione. In base alla normativa vigente, inoltre, le cessioni di "diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali le Obbligazioni Perpetue) possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al regime fiscale alle stesse applicabile.

Di seguito si illustrano le differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di investitori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati

Le plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni Perpetue costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono soggette ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla

cessione di azioni (articoli 67 e seguenti del TUIR). A tale riguardo è rilevante distinguere a seconda che la cessione delle Obbligazioni Perpetue costituisca una cessione di partecipazioni "non qualificate" ovvero "qualificate". Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una partecipazione si considera "qualificata" se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di attività commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ovvero da società semplici e da soggetti equiparati mediante la cessione di Obbligazioni Perpetue sono soggette al seguente regime fiscale.

Partecipazioni non qualificate

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di impresa, se riferite a una cessione di Obbligazioni Perpetue "non qualificata", sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26 %. In tal caso, il cedente potrà decidere di assoggettare le plusvalenze al regime della dichiarazione ovvero del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.

Partecipazioni qualificate

Le plusvalenze, derivanti da cessioni di Obbligazioni Perpetue che consentono di acquisire una partecipazione qualificata, conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"). Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le partecipazioni non qualificate.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali (art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR) ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni Perpetue da parte di persone fisiche che detengono le Obbligazioni Perpetue in regime di impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono per il loro intero ammontare alla determinazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcuni casi, anche della base imponibile IRAP).

(iii) Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR)

Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra).

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito nella Legge 24 novembre 2006 n. 286, il trasferimento di beni e diritti (incluse azioni, obbligazioni ed altri titoli) per effetto di successione o donazione è assoggettato ad imposta come segue:

- i. il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4% sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- ii. il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado e degli affini in linea diretta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6% del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000, per ciascun beneficiario;
- iii. e il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, in linea di principio, l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8%.

Tassa sui contratti di borsa

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168; e (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto 6 dicembre 2011 n. 201 (Decreto 201) e successive disposizioni attuative, gli intermediari depositari delle partecipazioni applicano sulle comunicazioni periodiche inviate alla clientela un'imposta di bollo proporzionale, su base annuale. L'imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,2% a decorrere dal 2014; l'imposta di bollo è calcolata sulla base del valore di mercato delle partecipazioni o, in mancanza del loro valore nominale o di rimborso.

L'importo massimo dell'imposta dovuta non può superare Euro 14.000, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica.

Imposta patrimoniale sulle partecipazioni detenute all'estero (IVAFE)

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto 201 e successive modifiche, le persone fisiche residenti che detengono le partecipazioni al di fuori del territorio italiano, sono tenute a versare un'imposta addizionale, con aliquota pari allo 0,2% a decorrere dal 2014. Tale imposta è calcolata sulla base del valore di mercato delle partecipazioni al termine dell'anno di riferimento o, in mancanza, sulla base del loro valore nominale o di rimborso. Gli investitori tenuti al versamento di tale imposta possono fare valere un credito per le imposte patrimoniali pagate nello Stato in cui sono detenute le partecipazioni (fino a concorrenza dell'importo dovuto in Italia)

Tobin tax

La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), all'articolo 1, commi da 491 a 500, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e, infine, alle operazioni "ad alta frequenza".

In particolare, per quanto riguarda le operazioni su azioni, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, è soggetto all'imposta con l'aliquota dello 0,2%, da applicarsi in capo al beneficiario dell'operazione, sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario.

L'aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dal tributo le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, le operazioni di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli e, per finire i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di Euro.

Articolo 13 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni Perpetue sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni Perpetue ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bolzano ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 15 - Varie

La titolarità delle Obbligazioni Perpetue comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet www.sparkasse.it oppure www.caribz.it.